



COMUNE DI GONNOSNÒ

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ

E-mail: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

☎ 0783/931678 ☎ 0783/931679

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Prot. n. 6233 del 18/12/14

**RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA
DEL COMUNE DI GONNOSNO'
ARTICOLO 34, COMMI 20 E 21 DEL DECRETO LEGGE N. 179/2012,
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012 E SS.MM.II.**

PREMESSA

La presente relazione è resa per i fini di cui all'art. 34, commi 20 e 21 D.L. N. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012. In base a tali disposizioni gli Enti Locali devono procedere entro il 31/12/2014¹ ad una verifica della conformità al diritto comunitario delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

L'articolo 34, commi 20 e 21 prevede che << 20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013² pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>

Le norme di cui trattasi non si applicano, ai sensi dell'articolo 34, comma 25, al servizio di distribuzione del gas naturale, energia elettrica e gestione delle farmacie comunali.

¹ Termine così prorogato dal D.L. n.150/2013

² Termine prorogato dal D.L. n. 150/2013 al 31.12.2014

INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA

Per comprendere l'ambito di applicazione della norma in oggetto occorre delimitare la nozione di **SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA**. L'articolo 112 del D.lgs. n. 267/2000, rubricato "Servizi Pubblici Locali", di fatto non definisce tale istituto giuridico, limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali debbono avere <<.... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali>>. Ne deriva che la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte politiche quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito d'intervento, e sul piano soggettivo dalla riconduzione ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

I servizi pubblici locali si distinguono in **Servizi senza rilevanza economica** e **Servizi a rilevanza economica** (art. 14 Decreto Legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003). Anche in questo caso il legislatore non ha fornito una definizione, lasciando all'interprete il compito di ricostruire, in assenza di criteri rigorosi, la nozione di rilevanza economica. Deve ritenersi di **RILEVANZA ECONOMICA** il servizio o attività che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza una redditività, e quindi una competizione sul mercato e siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione. E' **PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA**, invece, il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza. In altri termini, laddove il settore di attività è economicamente competitivo e la libertà d'iniziativa economica appaia in grado di conseguire anche gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla disciplina di settore, al servizio dovrà riconoscersi rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000, mentre, in via residuale, il servizio potrà qualificarsi come privo di rilevanza economica laddove non sia possibile riscontrare i caratteri che connotano l'altra categoria (Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 30 agosto 2006, n. 5072)

L'elemento di novità dell'articolo 34, comma 20 del Decreto Legge n. 179/2012 riguarda l'introduzione della relazione, atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nella relazione l'Ente deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione. In sintesi l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 "Servizi in economia", qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n.163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D.Lgs. n. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Inoltre, alla luce dell'articolo 34, comma 21 e 25 del Decreto Legge n. 179/2012:

- gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 Dicembre 2013, (ora 31 Dicembre 2014) pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista;

- per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento;

- i commi da 20 a 22 non si applichino al servizio di distribuzione del gas naturale, di distribuzione dell'energia elettrica ed alla gestione delle farmacie comunali (comma 25). Sono inoltre fatte salve le norme in merito alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 37 del Decreto Legge n. 83/2012 ss.mm.ii.

E' stato poi novellato l'articolo 3 – bis del D.L. 13 Agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe dell'utenza.

LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI GONNOSNO'

Con la presente relazione, ai sensi dell'articolo 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, si intendono verificare, con valenza ricognitiva, i contenuti richiesti dal legislatore per i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati ed erogati dal Comune di Gonnosnò. La scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici del Comune viene effettuata sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività.

SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE

Settore competente: Area Amministrativa – Finanziaria – Settore cultura

Modalità di affidamento: Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 commi 1 lettera b), 4, 9, 11, 12 e 14 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Scadenza: 30/11/2017

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: SI

SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE

Settore competente: Area Sociale

Modalità di affidamento: Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 commi 1 lettera b), 4, 9, 11, 12 e 14 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Scadenza: 15/04/2015

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: SI

SERVIZI DI ANIMAZIONE ESTIVA (COLONIA/CAMPEGGIO/PISCINA)

Settore competente: Area Sociale

Modalità di affidamento: Affidamento in economia ex art 125, comma 11 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Scadenza: servizi con scadenza nei mesi estivi

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: SI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Settore competente: Area Sociale

Modalità di affidamento: Procedura aperta

Scadenza: 30/08/2015

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: SI

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Settore competente: Area Sociale

Modalità di affidamento: Procedura aperta

Scadenza: 27/02/2019

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: SI

Altri servizi pubblici a rilevanza economica garantiti dall'ente ma erogati da soggetti terzi e pertanto esclusi dalla presente relazione:

MENSA SCOLASTICA

Con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 75 del 17/07/2008 e del Consiglio Comunale n. 27 del 17/09/2009 il servizio delle mense scolastiche per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado è stato trasferito all'Unione di Comuni Alta Marmilla sede di Ales.

TRASPORTO SCOLASTICO

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2008 il servizio di trasporto degli studenti è stato trasferito all'Unione di Comuni Alta Marmilla sede di Ales.

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 18/04/2008 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati è stato trasferito all'Unione di Comuni Alta Marmilla sede di Ales.

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ATO)

CONCLUSIONI

Da quanto sopra, si rileva che, ai sensi del comma 21 dell'articolo 34 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati risultano conformi ai requisiti della normativa europea in materia e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La presente relazione, predisposta ex articolo 34, commi 20 e 21 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 verrà pubblicata nel sito istituzionale di questo Ente.

I Responsabili di Servizio

Rag. Dina Casula

A.S. Graziella Piras

Geom. Antonio Sergi